Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 del 08/04/2022

Oggetto: OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE. DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLA DURATA PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** (2022),addì **otto** (08) del mese di Aprile alle ore 13:45 nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	**SANTI GIACOMO**	**Sindaco**	P	
2	**SALVINI ELEONORA**	**Vice Sindaco - Assessore**	P	
3	**CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO**	**Assessore**	P	
4	**DANTI DARIO**	**Assessore esterno**		A
5	**LUTI VIOLA**	**Assessore esterno**	P	
6	**BETTINI DAVIDE**	**Assessore esterno**	P	
			5	1

Presiede il Sindaco Giacomo Santi ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Viale, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 21.02.2007, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all'art.18 del Regolamento di Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

Preso atto che l'art. 2 del sopracitato Regolamento testualmente recita:

"L'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi è di tipo stagionale. Saranno pertanto consentite occupazioni del suolo pubblico per un periodo massimo di 10 (dieci) mesi nell'arco dell'anno solare. Con successiva delibera la Giunta Comunale stabilirà specifici periodi temporali di occupazione durante l'anno solare. L'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata alle esigenze del mercato settimanale, dei mercati straordinari, delle fiere e/o di altra esigenza dell'Amministrazione Comunale.";

Considerato che, ai fini di una corretta interpretazione dell'ultimo comma del sopraccitato articolo, è emersa da parte dell'Amministrazione Comunale "l'esigenza" di tutelare l'immagine della città e rendere più agevole e sicura la circolazione stradale nelle aree già interessate dalle occupazioni nonché di non snaturare e deturpare l'immagine complessiva del centro storico contraddistinta da palazzi e monumenti storici;

Dato altresì atto dell'art. 110 della L.R. n° 62/2018 dove si dispone che "al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i Comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n° 42/2004 "Codice dei Beni Culturali" ove si dispone: *"Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio."*

Vista la Direttiva 10 Ottobre 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in riferimento a *"Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale",* finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il

decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini;

Vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 247 del 2010 con la quale ha avuto modo di esprimersi su due importanti aspetti, entrambi rilevanti ai fini che qui interessano. Sotto un primo profilo, è stata affermata *expressis verbis* la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano le possibilità di esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche allo scopo della valorizzazione dei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Sotto altro profilo, la Corte ha posto in relazione con tale finalità non solo il più volte citato articolo 52 del Codice, ma anche l'articolo 10, comma 4, lettera g), sopra richiamato, mediante il quale il legislatore ha reso *"esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano";*

Data pertanto la facoltà dell'Amministrazione, con riferimento alle aree pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, di adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione e che, in tale prospettiva, è da ritenere che tra tali usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attività ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico;

Viste le modifiche introdotte al "Regolamento per la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all'art.18 del Regolamento di Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" con successive deliberazioni ed in particolare la formulazione dell'articolo 6 in base al quale *"l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica dovrà avvenire senza alcuna infrastruttura tipo pedane e simili. Ove il suolo presenti una pendenza tale da dover rendere necessaria l'istallazione di supporti o pedane, queste ultime dovranno essere poggiate direttamente a terra senza arrecare alcun danno alla sede stradale in modo tale da creare un piano partendo da "quota zero", e comunque nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul lato a monte rispetto alla pendenza naturale del suolo. Salva la possibilità di occupazione di suolo pubblico ai sensi della normativa vigente, non sarà comunque consentita, fin dall'entrata in vigore del presente articolo, la collocazione di pedane o supporti nelle seguenti vie o piazze: Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Piazza XX Settembre, Piazza Martiri della Libertà, Via Roma, Via Gramsci, Via Turazza";*

Preso atto quindi, sulla base delle considerazioni sovraesposte, della necessità di confermare il divieto di occupazione di spazi ed aree pubbliche fronteggianti gli immobili ed i complessi edilizi di

proprietà comunale, ai fini della valorizzazione dei complessi monumentali, degli immobili facenti parte del patrimonio storico e architettonico della città;

Valutato opportuno richiamare la propria Delibera n. 46 del 20.03.2018, come modificata dalla Delibera n. 10 del 15.01.2019 con la quale, per ragioni di maggiore equità e nelle more della definizione dei nuovi generali criteri di concessione, veniva concessa l'occupazione di suolo pubblico da parte di nuove occupazioni anche a quei pubblici esercizi collocati in aree fino ad oggi interdette dall'occupazione (Piazza dei Priori, Sdrucciolo di Piazza, Via Turazza, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Guarnacci, Via dei Sarti, Via Buonparenti, Via dei Marchesi, Vicolo delle Prigioni, Via delle Prigioni), ridefinendo, sempre nel rispetto del sopraccitato Regolamento, e nel rispetto delle prescrizioni impartite con le autorizzazioni già rilasciate, l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie massima occupabile di mq. 3,00, esclusivamente in aderenza al fabbricato, nelle aree interdette (c.d. "zona rossa") e precisamente Piazza dei Priori, Sdrucciolo di Piazza, Via Turazza, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Guarnacci, Via dei Sarti, Via Buonparenti, Via dei Marchesi, Vicolo delle Prigioni, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà. Sono escluse tende, ombrelloni, e coperture di altro genere, così come è escluso ogni altro manufatto di delimitazione dell'area compresi arredi e vasi da fiori.

Considerato che in seguito ad una verifica circa le aree oggetto di concessione ubicate in Piazza XX Settembre, fermo restando le superfici indicate, per la presenza nelle medesime delle aiuole e delle relative essenze di particolare dimensione, si debba concedere la possibilità di lievi adeguamenti nella installazione di ombrelloni, tende e gazebi, che comunque non vadano a variare in modo significativo i limiti assegnati al fine di non vanificare la presenza di coni visivi liberi e per salvaguardare la percezione degli elementi architettonici presenti nella piazza;

Ritenuto opportuno di stabilire, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni stagionali per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, che ad ogni esercizio ubicato all'interno delle vie e piazze sottoelencate potrà essere concessa non più di un'area esterna all'esercizio commerciale in area pubblica finalizzata allo svolgimento dell'attività.

Preso atto ancora della Delibera di Giunta Comunale n° 23 del 25.02.2011 "Costituzione commissione mista per la valutazione dei progetti di occupazione di suolo pubblico con pedane per la somministrazione";

Ritenuto altresì di consentire agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (già autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in base al relativo Regolamento) che nel rispetto di quanto dettato dall'art. 6 del sopraccitato "Regolamento per la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni

stagionali di cui all'art.18 del Regolamento di Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" non fanno più uso di pedane o altri manufatti a terra e che presentano coperture la cui proiezione al suolo eccede la superficie originariamente autorizzata, di poter formulare la richiesta di occupazione del suolo pubblico, ai soli fini del versamento del tributo previsto dal vigente regolamento per il "Canone Unico Patrimoniale", considerando l'effettiva proiezione al suolo di tale copertura;

Ravvisata la necessità di provvedere fin d'ora ad individuare il periodo temporale per l'occupazione stagionale per l'anno 2022;

Ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni sopra esposte, consentire l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione alle seguenti condizioni:

- il periodo temporale in cui è consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione viene stabilito a decorrere dal 01 Aprile 2022 fino al 31 Dicembre 2022;
- l'autorizzazione all'occupazione delle aree poste nelle zone interessate dall'edizione invernale del mercato settimanale (Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Sdrucciolo di Piazza, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà, Via Turazza, Via Roma) è subordinata all'obbligo di rendere libere dette aree fin dalle ore 24 del giorno precedente a quello di svolgimento del mercato settimanale e per l'intera durata del mercato stesso;
- le nuove autorizzazioni, ove necessario, saranno subordinate all'inoltro del parere positivo e alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 13.02.2017 n° 31 ad oggetto: "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. Di stabilire, per quanto in premessa, con riferimento all'anno 2022, quanto segue:
   - il periodo temporale in cui è consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione viene stabilito a decorrere dal 01 Aprile 2022 con scadenza 31 Dicembre 2022;
   - di concedere le occupazioni di suolo pubblico di cui trattasi nel rispetto sia delle condizioni previste dal relativo "Regolamento per la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all'art. 18 del Regolamento di Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" che di quelle dettate dal vigente

regolamento del “Canone Unico Patrimoniale” ai fini del pagamento del tributo finalizzato all’occupazione del suolo pubblico;

- di concedere altresì, sempre nel rispetto del sopraccitato Regolamento, e nel rispetto delle prescrizioni impartite con le autorizzazioni già rilasciate, l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie massima occupabile di mq. 3,00, esclusivamente in aderenza al fabbricato, nelle aree interdette (c.d. “zona rossa”) e precisamente Piazza dei Priori, Sdrucciolo di Piazza, Via Turazza, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Guarnacci, Via dei Sarti, Via Buonparenti, Via dei Marchesi, Vicolo delle Prigioni, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà. Sono escluse tende, ombrelloni, e coperture di altro genere, così come è escluso ogni altro manufatto di delimitazione dell’area compresi arredi e vasi da fiori.
- di precisare che le occupazioni descritte nel precedente punto possono essere concesse solamente ai pubblici esercizi posizionati all’interno delle aree interdette sopra elencate, privi di autorizzazioni rilasciate precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla Delibera di Giunta Comunale n° 46 del 20.03.2018, restando applicabili nelle altre casistiche le disposizioni del Regolamento e della presente delibera;
- in riferimento alla Piazza XX Settembre confermare l’attuale dislocazione delle aree riservate all’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici riportate nell’allegato “B” alla delibera della Giunta Comunale n. 56 del 28.03.2017, concedendo, per la presenza nelle medesime delle aiuole e delle relative essenze di particolare dimensione, lievi adeguamenti nella installazione di ombrelloni, tende e gazebi, che comunque non vadano a variare in modo significativo i limiti assegnati al fine di non vanificare la presenza di coni visivi liberi e per salvaguardare la percezione degli elementi architettonici presenti nella piazza;
- di confermare l’ulteriore limitazione alla occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuando a tale scopo anche Piazza Martiri della Libertà;
- di escludere l'occupazione di suolo pubblico sempre per la somministrazione di alimenti e bevande delle aree fronteggianti gli immobili di proprietà comunale;
- di escludere la possibilità di occupare zone già adibite a parcheggio pubblico per autoveicoli a prescindere dalla tipologia e dalla destinazione degli stessi;
- di stabilire che gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dovranno occupare il suolo pubblico prioritariamente in aree prospicienti le loro attività e comunque non potrà essere concessa più di una occupazione per lo svolgimento di somministrazione in area pubblica;

- che l’autorizzazione all’occupazione delle aree poste nelle zone interessate dall’edizione invernale del mercato settimanale (Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Sdrucciolo di Piazza, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà, Via Turazza, Via Roma) è subordinata all’obbligo di rendere libere dette aree fin dalle ore 24 del giorno precedente quello di svolgimento del mercato settimanale e per l’intera durata del mercato stesso.
- che l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata ai sensi dell'art. 2 del relativo Regolamento oltre alle necessità del mercato settimanale ad ogni altra esigenza rilevata dall'Amministrazione Comunale;
- che sarà cura degli esercenti tenere computo della superficie autorizzata per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento;
- di rimandare per ogni altro aspetto al Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche più volte citato.

2. Di incaricare i Responsabili dei Settori competenti di provvedere a dare attuazione a quanto sopra indicato.

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Giacomo Santi	Il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Viale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.